

	Registro Atti Privati n. 383	Prot-2022-1200526-del 24/10/2022	
	REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA		
	SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE		
	REGIONALE		
	USS EDILIZIA SANITARIA 5		
	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, inerente i seguenti interventi:		
	“Realizzazione Ospedale di Comunita’ Distretto 17 Riviera Val di Vara – Pre-		
	sidio Ospedaliero San Nicolo’ di Levanto, Via Nostra Signora Della Guardia”		
	- CUP: E49J22001530001 – CIG ZC737C99CC –		
	e “Verso Un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile, Distretto 17 Riviera Val di		
	Vara– Presidio Ospedaliero San Nicolo’ di Levanto, Via Nostra Signora Della		
	Guardia” - CUP: E66G22000180001 – CIG Z9D37C9A3E.		
	L'anno 2022 addì 24 del mese di Ottobre		
	TRA		
	Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appal-		
	tante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Ge-		
	nova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,		
	in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale		
	SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in		
	Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109		
	E		
	Arch. Angela Zattera nata a Monterosso al Mare (SP) il 03/07/1959 residente		
	in Genova Viale Francesco Gambaro 4/1 C.A.P. 16146, Codice Fiscale		
	ZTTNGL59L43F609R, Partita I.V.A. n. 03300430109, libero professionista		

	Registro Atti Privati n. 383	Prot-2022-1200526-del 24/10/2022	
	con studio in Genova Via Luccoli 30/11 C.A.P. 16123, elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente “Professionista”).		
	PREMESSO che		
	Con Decreto n. 6214-2022 del 07/10/2022 è risultata aggiudicataria del servizio di progettazione concernente la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei seguenti interventi : “Realizzazione Ospedale di Comunità’ Distretto 17 Riviera Val di Vara – Presidio Ospedaliero San Nicolo’ di Levante, Via Nostra Signora Della Guardia” - e “Verso Un Nuovo Ospedale Sicuro e Sostenibile, Distretto 17 Riviera Val di Vara– Presidio Ospedaliero San Nicolo’ di Levante Via Nostra Signora Della Guardia”.		
	DATO ATTO CHE		
	La realizzazione delle opere è finanziata interamente dai fondi per l’attuazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del ministero della Salute – Missione Salute (M6) – la componente M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona;		
	PRESO ATTO che		
	l’Appaltatore ha accettato di applicare le disposizioni di cui all’art.3 del “Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria” approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del disciplinare;		
	ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di disciplinare di valore complessivo		

inferiore a 150.000 Euro;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

La Regione Liguria conferisce all'arch. Angela Zattera l'incarico del servizio di ingegneria ed architettura volto alla redazione del progetto dei seguenti interventi: “*PNRR M6C1 CASA DI COMUNITA'*”, “*REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' DISTRETTO 17 RIVIERA VAL DI VARA – PRESIDIO OSPEDALIERO SAN NICOLO' DI LEVANTO, VIA NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA*” - CUP: E49J22001530001 – e “*VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE, DISTRETTO 17 RIVIERA VAL DI VARA– PRESIDIO OSPEDALIERO SAN NICOLO' DI LEVANTO, VIA NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA*” - CUP: E66G22000180001 -*Affidamento servizi di ingegneria e architettura, Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.*

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono meglio rappresentate nei documenti di gara a cui si rinvia e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.

Art. 3 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale relativo alle attività di ingegneria ed architettura volto alla redazione dell'oggetto dell'incarico ammonta rispettivamente € 9.457,53=

	Registro Atti Privati n. 383	Prot-2022-1200526-del 24/10/2022	
	IVA ed altri oneri esclusi - CUP: E49J22001530001 – CIG		
	ZC737C99CC; verso un ospedale sicuro e sostenibile		
	presidio ospedaliero San Nicolò Levanto - €. 7.699,72=,		
	IVA ed altri oneri esclusi, CUP: E66G22000180001 – CIG		
	Z9D37C9A3E, IVA ed altri oneri esclusi, come meglio specificato nella lettera		
	di invito Prot-2022-0747051del 05/08/2022.		
	1. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali assi-		
	stenziali ed è fatta salva la liquidazione finale.		
	Art.4 – Documenti parte del disciplinare		
	1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza		
	delle norme, patti, condizioni e modalità previste dal DIP e dagli allegati della		
	documentazione di gara.		
	2. I documenti di cui al precedente comma sono parte integrante e sostanziale		
	del presente disciplinare.		
	Art. 5 - Termini di esecuzione delle prestazioni		
	1. La consegna degli elaborati progettuali oggetto dell’appalto dovranno rispet-		
	tare le seguenti tempistiche:		
	Progetto di fattibilità Tecnico Economico 45 giorni dalla comunicazione di af-		
	fidamento dell’incarico.		
	Trasmissione eventuali integrazione dopo la conferenza dei servizi: 15 giorni		
	dall’inoltro delle osservazioni.		
	Sono incluse nel corrispettivo pattuito tutte le seguenti spese occorrenti per		
	l’espletamento dell’incarico come sopra definito, le spese per la partecipazione		
	ad incontri, riunioni con l’ASL 5 e agli altri Enti competenti; le spese vive di		

viaggio per il tempo passato fuori ufficio dalla Parte Contraente e dal personale di aiuto; l'effettuazione di rilievi, misurazioni, indagini, sondaggi, ricerche archivistiche;

La Parte Contraente si impegna a presentare alla parte Committente i progetti di cui all'oggetto del presente disciplinare di incarico sia su supporto cartaceo in 3 (tre) copie, sia su supporto informatico, e specificatamente tutti i files dovranno essere forniti in formato pdf; e in formato editabile (*.doc, *.dcf, *.dwg)

ART. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Regione Liguria il seguente conto dedicato:
IBAN: IT86Q061751070200000282772, BANCA CARIGE SPA Agenzia: Ag.

1- Filiale di La Spezia e la seguente persona abilitata ad operare su di esso:
Sig.ra Angela Zattera, cod. fisc. ZTTNGL59L43F609R. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del disciplinare.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la Regione Liguria verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo.

A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Regione Liguria i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 7 - Modalità di pagamento

1. Gli onorari di cui al precedente articolo saranno liquidati dalla Asl 5. L'importo è corrispondente alla quota parte di parcella cui viene applicato lo sconto.

- Quota PFTE a seguito approvazione.

È ammessa erogazione dell'anticipazione nelle forme di cui all'articolo 35 c.18 del Codice.

2. Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e del Decreto interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze la fattura dovrà essere riportato il Decreto n. 4624 del 22/07/2022 ed i codici CUP e CIG;

Art. 8 - Responsabilità del professionista

1. Il professionista incaricato, che dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'attività oggetto del presente disciplinare, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è direttamente responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione regionale in conseguenza di errori o di omissioni. La responsabilità si estende anche ai costi ed ai maggiori oneri che la predetta amministrazione deve sopportare in relazione al non corretto svolgimento dell'incarico, ferma restando, in ogni caso, l'eseribilità di ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 9 - Proprietà del materiale

1. I dati, i rapporti, le relazioni e qualunque altro elaborato, in formato cartaceo e in formato elettronico editabile, prodotti nell'espletamento della prestazione in argomento rimarranno di proprietà piena ed esclusiva della Regione Liguria, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

2. E' fatto divieto al professionista incaricato di utilizzare i risultati derivanti dall'attività per proprie pubblicazioni o fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Liguria.

Art. 10 – Polizza di responsabilità civile professionale e cauzione definitiva

	Registro Atti Privati n. 383	Prot-2022-1200526-del 24/10/2022	
	L'aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria ex art. 103 comma 1 D. Lgs.		
	50/2016 s.m.i emessa in data 20/10/2022 dalla HDI Assicurazioni s.p.a. N.		
	0691046493 e polizza di copertura della responsabilità civile professionale n.		
	PI-43217122N3 emessa dalla Dual Italia S.p.a. – periodo di assicurazione dal		
	04/03/2022 al 04/03/2023 – Massimale: € 1.500.000,00, ai sensi dell'art. 3		
	comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011.		
	Art. 11 – Subappalto		
	1. Non è ammesso il subappalto salvo le disposizioni dalla documentazione di		
	gara.		
	Art. 12 - Doveri comportamentali		
	1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013		
	“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a		
	norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art.		
	3 del Codice di comportamento della Regione Liguria approvato con D.G.R.		
	n.187 del 12/03/2021, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o col-		
	laboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del disciplinare,		
	al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.		
	2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di col-		
	laborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53,		
	comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del de-		
	creto legislativo n. 39 del 2013.		
	ART. 13 - Tutela dei lavoratori		
	1. Nell'esecuzione del presente disciplinare l'appaltatore si obbliga ad osser-		

vare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68

ART. 15 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Regione si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – Divieto di cessione del disciplinare – cessione del corrispettivo

1. Il disciplinare non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - Risoluzione del disciplinare e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del disciplinare sono disciplinate dall'art. 22 del

	Registro Atti Privati n. 383	Prot-2022-1200526-del 24/10/2022	
	Capitolato e dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.		
	2. La risoluzione del disciplinare troverà applicazione dopo la formale messa		
	in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le presta-		
	zioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.		
	3. In caso di risoluzione del disciplinare per inadempimento, all'appaltatore		
	inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione		
	parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del disciplinare, de-		
	curtato delle eventuali penali maturate.		
	4. Resta ferma la facoltà della Regione Liguria di procedere nei confronti della		
	controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ul-		
	teriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimen-		
	to.		
	ART. 18 - Recesso		
	1. La Regione Liguria ha il diritto di recedere in qualunque momento dal pre-		
	sente disciplinare nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs.		
	50/2016.		
	2. La Regione Liguria può avvalersi della facoltà di recedere dal disciplinare ai		
	sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di inte-		
	resse pubblico.		
	3. Il recesso da parte dell'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, com-		
	porta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese,		
	salva l'eventuale rivalsa della Regione Liguria per i danni provocati.		
	4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si richiamano le norme		
	contenute nel Codice Civile.		

5. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi progettuali successive alla definitiva, ovvero alla fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione.

Art. 19 - Controversie e foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare, l'unico Foro competente è quello di Genova.

ART. 20 – Modalità di stipula disciplinare, spese di disciplinare e di registro

1. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

4. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente disciplinare sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a taxa fissa

	Registro Atti Privati n. 383	Prot-2022-1200526-del 24/10/2022	
	ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.		
	Art. 21 - Rinvio normativo		
	1. Per quant’altro non previsto nel presente disciplinare le parti dichiarano di		
	riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e		
	nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente nonché nel Codice Civile.		
	Art. 22 - Tutela dati personali		
	1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di		
	legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.		
	2. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa		
	sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento		
	UE2016/679”.		
	3. All’appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al		
	D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.		
	4. Il titolare del trattamento è la è la Regione Liguria, rappresentata dal Presi-		
	dente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Piazza De Ferrari, 1 -		
	cap. 16121 Genova, pec: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it		
	Letto, confermato e sottoscritto.		
	Per la REGIONE LIGURIA	IL PROFESSIONISTA	
	Dott. Giorgio Sacco	Arch. Angela Zattera	
	Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.		